

STATUTO

* * *

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione ***PAREA Associazione di Promozione Sociale*** che potrà operare anche sotto la sigla abbreviata ***PAREA APS***.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM) ed ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità degli Associati o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

Possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, uffici rappresentanze e delegazioni dell'associazione sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Finalità

L'Associazione, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza, persegue esclusivamente o principalmente, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri associati, mediante la promozione e l'attuazione di studi e ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento delle problematiche delle persone fragili ed in particolare alle persone nella fascia della terza, quarta e quinta età.

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire la propria attività, nel rispetto della propria *mission*, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in seguito specificate a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio economiche.

L'attività dell'Associazione sarà protesa a valorizzare e favorire la dignità e la qualità della vita delle persone anziane, dei giovani dei minori e di tutte le persone fragili o in difficoltà; in particolare sollecitare uno standard minimo di qualità e utilizzabilità dei servizi socio-assistenziali, sostenere i diritti fondamentali delle persone in difficoltà, sostenere iniziative di promozione sociale e culturale a sostegno di un'immagine culturale diversa nel contesto sociale e civile.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), k), l), q), r), u), v), w) e z) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione nel perseguire le proprie finalità potrà:

- promuovere iniziative atte a favorire la piena partecipazione delle persone anziane, dei giovani e dei minori e delle persone fragili alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- promuovere iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione degli associati eventualmente anche in partnership con le altre organizzazioni;
- promuovere la conoscenza dei diritti degli anziani, dei giovani, dei minori e delle persone fragili nonché degli strumenti per rivendicarli e difenderli;
- valorizzare e promuovere il grande patrimonio di esperienza, cultura e capacità degli anziani;

- promuovere la partecipazione delle persone anziane e dei giovani ad attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;
- promuovere attività di prevenzione sanitaria, inclusione sociale, promozione del benessere e della salute a favore di tutte le persone che vivono varie forme di vecchie e nuove povertà;
- offrire assistenza, consulenze legali, psicologiche, educative, mediche, sanitarie, finanziarie, contabili e amministrative nonché realizzare iniziative in conformità e nei limiti di legge in ambito sociale, sanitario, socio-sanitario, giuridico, tributario e amministrativo giudicate potenzialmente utile a migliorare la gestione degli anziani, dei giovani, dei minori, delle persone fragili e della famiglia;
- utilizzare la musica o il suono come strumento di comunicazione, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, per supportare ed affrontare condizioni patologiche e para-fisiologiche.
- promuovere attività dirette a contrastare discriminazione a qualsiasi titolo e a garantire la parità di genere al di là della provenienza etnica, razza e convinzione religiosa;
- fornire prestazioni di assistenza domiciliare ai nuclei familiari in difficoltà per fornire sostegno materiale e morale per le persone e gli anziani che vivono in condizioni di malattia e di abbandono;
- tutelare, informare e salvaguardare i diritti dei consumatori e degli utenti in genere, nell'ambito del diritto alla salute, alla sicurezza, agli interessi economici ed al risarcimento dei danni subiti dai medesimi;
- organizzare seminari, incontri e convegni, corsi, attività culturali e ricreative per contrastare la solitudine e favorire l'integrazione sociale;
- offrire, con l'intervento di esperti del settore, consulenza e ascolto per aiutare gli anziani, i giovani, i minori e le persone fragili, ad affrontare le difficoltà emotive, come la solitudine, la perdita di congiunti o malattia;
- offrire, con l'intervento di esperti del settore, consulenza e sostegno alla famiglia;
- promuovere attività di volontariato per supportare gli anziani, i giovani, i minori e le persone fragili, sia in termini pratici che emotivi;
- mettere in relazione gli associati con strutture formative pubbliche e private;
- dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato al perseguimento delle proprie finalità, sviluppando un portale internet a servizio degli associati;
- collaborare con le Istituzioni e con Enti pubblici e privati e con società per il raggiungimento dei fini associativi, anche partecipando a bandi, progetti, anche europei, formulando offerte per la concessione di finanziamenti.
- svolgere ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione delle finalità previste dallo Statuto associativo. A tal fine l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e territoriale; può promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici; può aderire ad altri organismi nazionali ed esteri aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri.

Articolo 4 - Attività diverse e di raccolta fondi

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e s.m.i.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dalla Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Ente, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia nei confronti degli organi di governo, degli Enti, delle aziende pubbliche e private e degli enti pubblici territoriali.

Articolo 5 – Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario salvo il rimborso delle spese se documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Al volontario possono essere rimborsate da PAREA APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs n. 117/2017 e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I volontari che svolgono la loro attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari

Ai fini del D.Lgs. 117/2017 non si considera volontario l'associato che ricopra la funzione di Presidente ovvero funzioni all'interno del Consiglio Direttivo e neppure l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 6 – Associati

L'Associazione è costituita da associati. Possono far parte dell'Associazione PAREA APS le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le istituzioni dediti alla protezione e ricerca ambientale, o, gli enti scientifici analoghi di qualunque nazione ovunque abbiano sede, che condividono le finalità

dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

Il numero degli associati è illimitato ma ogni caso, non può essere inferiore al limite posto dalla legge.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà riportare:

- i dati identificativi del richiedente, ultimo domicilio fiscale, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso e per violazioni degli obblighi statutari.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale e possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di

ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, o di cinque associati qualora il numero degli stessi sia superiore a 500 (cinquecento) unità. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti, Codici di comportamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo
- versare l'eventuale contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato dai proventi delle quote associative, dai contributi e dalle quote dalle eccedenze attive di gestione, dai beni mobili ed immobili che vengono a qualunque titolo in possesso dell'associazione, dai proventi finanziari, dalle rendite patrimoniali, dai proventi di attività di fund raising, dai proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali, dai proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, dai rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo da associati o da terzi, ed è costituito da tali somme e dai beni con detti proventi acquistati.

Tutti i beni e valori costituenti il patrimonio dell'Associazione sono rivolti al perseguimento delle attività statutarie ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e i singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, abbiano la medesima natura ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al recapito di posta elettronica o al domicilio risultante dal libro dei soci. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di dieci giorni di cui sopra.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può eventualmente indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non associato, che con lo stesso sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

L'assemblea si potrà svolgere anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento audio e/o video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il voto si potrà esprimere anche solo mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (voto per corrispondenza o a mezzo posta elettronica).

Il Presidente regola la discussione e le votazioni.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale e in particolare:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ogni altro Organo dell'Associazione, in caso di nomina di determinazione collegiale dell'Organo di Controllo, elegge il Presidente dello stesso;
- delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti;
- delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria oltre che nei casi prescritti dalla legge viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno degli associati. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- su ogni altro argomento attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea

Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro associato. Alla stessa persona non possono essere conferite più di una delega.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si considera validamente costituita quale che sia il numero dei associati presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si intendono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 e non più di 5 componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea tra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati e gli stessi non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e di decadenza cui all'art. 2382 c.c.. Restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ove durante il quinquennio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti: il Presidente e il Vice-Presidente, con funzioni vicarie.

Il primo Presidente, il primo Vice-Presidente sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti i componenti e all'organo di controllo se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora, la modalità e l'ordine del giorno della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti elettivi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.

Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche non associato, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.

Articolo 14 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre entro il 31 maggio di ciascun anno il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente, il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o per scelta volontaria.
- d) determinare la misura della quota associativa annuale, di eventuali quote straordinarie e/o contributi una tantum; qualora la deliberazione in merito non intervenga entro il 31 gennaio di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente;
- e) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- f) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- g) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
- i) curare la pubblicazione, sul sito *web* dell'Associazione, dei dati informativi relative alle aree di competenze dell'attività associativa;
- j) proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
- k) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano a norma di legge e Statuto, nonché ad altri propri componenti;
- l) redigere, in caso di adozione, il Codice Etico dell'Associazione;
- m) assumere le determinazioni di cui all'art.6;
- n) istituire comitati cui conferire specifiche funzioni, tra i quali in particolare un comitato scientifico incaricato dell'organizzazione di eventi e percorsi di formazione per gli associati;
- o) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne esercita tutte le funzioni.

Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14, lett. e), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Articolo 16 - Organo di Controllo

L'organo di Controllo dell'Associazione, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, può essere monocratico oppure collegiale, costituito da tre componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In sede di nomina l'Assemblea determina il compenso per l'espletamento della carica e nomina anche il Presidente in caso di organo di controllo collegiale.

Ai componenti dell'organo di controllo dell'Associazione si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c. e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto dei regolamenti interni e del rispetto dei principi di corretta amministrazione e, ove applicabile anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dell'ente e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o per scelta volontaria del Consiglio Direttivo, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di legge o per scelta volontaria dell'associazione.

Qualora all'Organo di Controllo non venga incaricato della revisione legale e ne ricorrono gli obblighi di legge, l'Associazione deve comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio (o rendiconto annuale) nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. se redatto per obbligo di legge o in via facoltativa, devono essere approvati dall'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il bilancio d'esercizio (o rendiconto annuale) può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Articolo 18 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- Libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.
- Registro dei Volontari, tenuto anche in modalità elettronica, che svolgono la loro attività in modo in modo non occasionale.

Articolo 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
- b) su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del patrimonio sotto la vigilanza dell'Organo di controllo se nominato, e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo.

Art. 22 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore del D.Lgs n. 117/2017, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibile, le norme del codice civile.